CORTE D'APPELLO DI MILANO

OGGETTO: RECLAMO AVVERSO LA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO – IMPORTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.

IL DIRIGENTE

VISTO il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal D.Lgs del 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs del 12 settembre 2007, n. 169, recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

RICHIAMATO l'art. 18 del Regio Decreto medesimo, recante la disciplina del reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento;

CONSIDERATO che, come chiarito anche nella nota del Ministero della Giustizia del 10/07/17 allegata alla presente, il contributo unificato da versare per il reclamo ex art. 18 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni deve essere fissato nella misura prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 13, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002, n. 115, con la relativa maggiorazione prevista per le impugnazioni dall'art. 13, comma 1bis, del medesimo D.P.R. 115/02;

PRESO ATTO, pertanto, delle disposizioni normative e della nota ministeriale surrichiamate;

DISPONE

che il contributo unificato da versare per il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è di importo pari ad Euro 147,00.

Milano, 12 dicembre 2017

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Rosalba Di Francesco

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I
(AFFARI CIVILI INTERNI)

m_dg.DRG.11/07/2017.0131921.U

All'Ispettorato generale
Sede
(rif. nota prot. IGE 7724.U del 16.06.2017)

Al sig. Presidente della Corte di Appello di
Bari
(rif. nota prot. 4397 del 5.05.2017)

Oggetto: ispezione ordinaria alla corte di Appello di Bari eseguita dal 15.09.2015 al 02.10.2015- prescrizione prot. IGE n. 11554.U del 14.10.2015- reclamo avverso le sentenze dichiarative di fallimento- importo del contributo unificato
Rif. prot. DAG n. 87944 del 5.05.2017 e n. 117351 del 16.06.2017

Con nota n. prot. 4397 del 5 maggio u.s., nota trasmessa a questa Direzione generale solo per conoscenza, il Presidente della Corte di Appello di Bari ha comunicato a codesto Ispettorato generale che l'ufficio avrebbe dato seguito alle prescrizioni impartite dall'ispettore con nota del 14.10.2015, prot. IGE 11554, solo quando fosse giunta, da parte di questa articolazione ministeriale, la risposta al quesito formulato con nota n. prot. 8419 del 27 ottobre 2015.
Il quesito a cui fa riferimento la Corte di appello di Bari ha ad oggetto l'importo del contributo unificato da versare nei reclami avverso le sentenze dichiarative di fallimento, ex art. 18 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, così come modificato dal d. lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006.
A tale proposito preme evidenziare che questa Direzione generale, con la circolare n. prot. 59390 del 4 aprile 2016, inviata a tutti gli uffici giudiziari, ha inteso dare riscontro a tutti i quesiti formulati dagli uffici giudiziari e volti a chiarire l'importo del contributo unificato da percepire per le diverse fasi "endoprocessuali" della procedura fallimentare e per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali non espressamente regolamentate dal d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, come si evince dalle premesse della medesima circolare.
Sono stati così individuati i criteri a cui devono attenersi gli uffici giudiziari nella determinazione del contributo unificato nelle "procedure concorsuali" e che possono così sintetizzarsi:
- per la procedura fallimentare, ovverosia per "la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura", dovrà essere versato il contributo fisso di euro 851,00 (art. 13, comma 5, del d.P.R. n. 115 del 2002);
- per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali, come pure per le fasi "endoprocessuali" della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato art. 13, comma 5, dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall'avvocato ai sensi dell'art. 14, d.P.R. n. 115 del 2002 al momento dell'individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata".

M_DG.Corte d'Appello di BARI - Proc. 11/07/2017.0006583.E

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851

Inoltre è il caso di rammentare che con nota n. prot. 2335 del 10 giugno 2016 (all.1) il Dirigente amministrativo del tribunale di Bari (nota trasmessa per conoscenza anche al Presidente di Codesta Corte di appello), ha trasmesso il provvedimento adottato dall'Ufficio fallimenti del proprio tribunale a seguito della circolare n. 59390 del 4 aprile 2016, sopra richiamata, al fine di ottenere "un avallo" ministeriale al modus operandi adottato dall'ufficio.
Questa Direzione generale ha risposto, con nota prot. 127924 del 7 luglio 2016 (al.2), trasmessa per via gerarchica tramite codesta Corte di appello, ed ha ribadito i principi di carattere generale già sanciti nella circolare n. 59390 del 4 aprile 2016, sopra richiamata, affermando che la richiesta formulata dal Dirigente amministrativo non conteneva alcun nuovo quesito da sottoporre al vaglio di questa articolazione ministeriale.
Ricostruita così la vicenda, deve evidenziarsi che il quesito formulato con nota n. prot. 8419 del 27 ottobre 2015, trova la sua naturale risposta nella circolare n. 59390 del 4 aprile 2016, come peraltro evidenziato nel riscontro fornito in data 7 luglio 2016.
Infatti, come evidenziato nella circolare del 4 aprile 2016, la problematica relativa alla determinazione del contributo unificato nelle procedure concorsuali *"non è risolvibile in via interpretativa — rientrando la materia del contributo unificato in ambito fiscale, nel quale non trova applicazione il principio di interpretazione analogica"*, di conseguenza, questa Direzione generale, dopo aver promosso le opportune interlocuzioni con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero, ha ritenuto necessario, al fine di uniformare quanto prima il comportamento degli uffici giudiziari, dettare delle linee guida per la determinazione del contributo unificato in tale complessa materia.
In particolare è stato sottolineato che:
- *secondo l'impianto del testo unico sulle spese di giustizia, è dovuto il versamento di un contributo unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, nella procedura concorsuale e nella volontaria giurisdizione (a condizione che si tratti di procedimenti aventi natura giurisdizionale, in quanto l'art. 3, comma 1, lettera "O", del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che, ai fini del testo unico sulle spese di giustizia, "processo" è "qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale"*
- *gli importi del contributo unificato sono previsti dall'art. 13 del citato d.P.R. n. 115 del 2002, il quale individua essenzialmente due criteri, basati rispettivamente sul valore della domanda e sulla materia o natura del procedimento;*
- *l'art. 14 del d.P.R. n. 115 del 2002, dopo aver individuato, al comma 1, il soggetto tenuto al pagamento, al successivo comma 2 prevede che "il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo";*
- *l'ufficio giudiziario esercita il dovere di controllo sul contributo unificato versato dalla parte secondo le disposizioni dell'articolo 15 del citato testo unico, verificando, in particolare, sia "l'esistenza della dichiarazione di valore della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento", sia "se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa".*
Inoltre per quanto riguarda la natura del "reclamo" ex art. 18 del R.D. n. 267 del 1942, si rammenta che questa Direzione generale, con circolare del 14 maggio 2012, n. prot. 65934, ha affermato che *"è innegabile la natura di impugnazione* del *reclamo avverso la sentenza dichiarativa di Fallimento così come disciplinato dall'art. 18 del R.D. N. 267 del 16 marzo 1942, modificato dall'art. 2, D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169"*.
Va da sé che il quesito formulato da codesta Corte di appello in data 27 ottobre 2015 trova risposta nei principi sopra richiamati e già espressi nelle circolari di questa Direzione generale del 14 maggio 2012 e del 4 aprile 2016, pertanto il contributo unificato da versare per il reclamo ex art. 18 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, così come modificato dal d. lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006, è quello previsto per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 13, comma 1, lettera

b), del d.P.R. n. 115 del 2002, con la relativa maggiorazione prevista per le impugnazioni, dal medesimo articolo 13, comma 1bis, del citato testo unico sulle spese di giustizia.

Roma 10 luglio 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Forziati